

elettivamente domiciliato in _____,
presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall'avvocato _____ a procura a margine del
controricorso;

_____ -controricorrente-
avverso la sentenza n. 69/2015 del TRIBUNALE di BARI, depositata il
12/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2019 da TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte dal P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale CARDINO ALBERTO, che ha chiesto: che
Codesta Corte di Cassazione voglia accogliere il PRIMO motivo di
ricorso, assorbiti i restanti.

RITENUTO CHE:

A seguito di procedimento di ingiunzione promosso dalla società
_____ il Giudice di pace di Gravina di
Puglia aveva intimato a _____, titolare della ditta omonima,
il pagamento di € 900,00, oltre interessi e spese, in ragione della
prestazione di servizi di ristorazione, datata 19/5/2007, fornita ad un
gruppo di circa trenta persone, a cui erano seguite due atti di messa
in mora comunicati con lettere raccomandate del 27/8/2007 e del
25/2/2008 e rimasti privi di riscontro.

Nel successivo giudizio il Giudice di pace, decidendo secondo
equità ex art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., aveva rigettato
l'opposizione, escludendo che si applicasse al caso di specie la
prescrizione presuntiva semestrale di cui all'art. 2954 cod. civ.
eccepita dal _____ anziché quella ordinaria decennale, in ragione

della natura del rapporto, che veniva qualificato "rapporto tra imprenditori".

A seguito di gravame interposto dal [redacted], il Tribunale ha accolto l'appello, ritenendo che la doglianza relativa alla ritenuta inapplicabilità della prescrizione presuntiva attenesse alla violazione dei principi informativi di detta materia ed ha revocato il decreto ingiuntivo, dopo avere ricostruito la fattispecie concreta in termini diversi rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice: secondo il Tribunale la mera emissione di fattura non era sufficiente a qualificare il rapporto oggetto di causa come "rapporto tra imprenditori", tenuto, peraltro, conto del fatto che nulla in tal senso era emerso dall'esame del teste escusso, ed ha concluso - facendo applicazione della prescrizione presuntiva ex art. 2954 cod. civ. - che il termine semestrale fosse ormai decorso alla data di notifica del decreto ingiuntivo ed il credito prescritto.

La [redacted] ne ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi; [redacted] replica con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

CONSIDERATO CHE:

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.339, terzo comma, cod. proc. civ.

Il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che fosse ammissibile l'impugnazione avverso la sentenza resa dal Giudice di pace secondo equità, in tal modo violando l'art. 339, terzo comma 3, cod. proc. civ., laddove è stabilito che le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità sono appellabili

esclusivamente per violazione [...] dei principi regolatori della materia.

1.2. Il motivo è fondato e va accolto.

1.3. Va osservato preliminarmente che la sentenza di primo grado rientrava tra quelle ad "equità necessaria" *ratione valoris*, e pertanto era appellabile nei limiti dell'art.339, terzo comma, cod. proc. civ., e che il Giudice di pace aveva fatto applicazione, in via equitativa, di una regola giuridica sostenibile che non può essere sindacata perché non viola alcun principio regolatore della materia, avendo il Giudice di pace valutato le emergenze istruttorie ed escluso l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dalla società di ristorazione, facendo applicazione delle disposizioni in tema di prescrizione ordinaria, sulla scorta degli elementi fattuali accertati in merito alla qualità del rapporto contrattuale intercorso tra "imprenditori" per le caratteristiche della prestazione fornita.

1.4. Ciò posto, giova ricordare che la prescrizione ordinaria e la prescrizione presuntiva sono istituti ontologicamente diversi (Cass. n.22649 del 31/10/2011) giacché la prescrizione presuntiva ai sensi dell'art. 2959 cod. civ. non si fonda sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo - come accade per la prescrizione ordinaria - ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. In ragione di ciò l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato (art. 2959 cod. civ.) o contesti di dover pagare in tutto o in parte il debito o, ancora, sostenga che il debitore sia un terzo, in quanto, tali assunti risultano sintomatici proprio del mancato pagamento e, dunque, sono incompatibili con la prescrizione presuntiva che, al contrario,

presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (Cass. n. 30058 del 14/12/2017).

1.5. Orbene, proprio dalla richiamata distinzione - alla luce dell'accertamento in fatto compiuto dal giudice di pace in merito alla estraneità della fattispecie concreta in esame al campo di applicabilità della prescrizione presuntiva - discende la evidente erroneità del richiamo, contenuto nella decisione del Tribunale di Bari impugnata, alla sentenza di legittimità n. 284 del 10/1/2007 ove era stato affermato che « In tema di giudizio di equità, rientrano fra i principi informatori della materia - vincolanti per il giudice di pace a seguito della sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - quelli dettati in tema di prescrizioni presuntive.»: nel caso ivi esaminato dalla Corte di legittimità, infatti, il Giudice di pace aveva ritenuto applicabile la prescrizione presuntiva ed aveva violato i principi informatori della materia ad essa riferibili - segnatamente quello di presumibile avvenuto soddisfo della pretesa nel termine breve, perché incompatibile con le concrete evenienze fattuali concernenti, all'opposto, la contestazione del credito -. Nel presente caso, invece, il Giudice di pace non ha applicato affatto la prescrizione presuntiva, ritendo la fattispecie estranea al campo di applicazione della stessa, e non era tenuto quindi a confrontarsi con i principi regolatori di detta materia: di contro, sulla scorta della specifica ricostruzione fattuale della fattispecie, in merito alla quale l'impugnazione non era ammissibile, il Giudice di pace ha applicato i principi propri della prescrizione ordinaria, sia pure per escluderne la ricorrenza degli effetti, nel rispetto dei principi regolatori di detta materia.

1.6. Si può affermare pertanto il seguente principio «In tema di giudizio di equità necessaria, l'appellabilità delle sentenze del giudice di pace pronunciate ai sensi dell'art.113, secondo comma, cod. proc. civ. per violazione dei principi regolatori della materia è circoscritta a quelli che attengono alla materia in concreto esaminata ed agli istituti giuridici applicati dallo stesso giudice di pace, sulla scorta di quanto accertato in fatto». Di conseguenza, nel caso in esame, non essendo stata applicato dal Giudice di pace l'istituto della prescrizione presuntiva, ma quello ontologicamente distinto della prescrizione ordinaria, l'ipotizzata violazione (dei principi sulla prescrizione presuntiva) non rientrava nel novero della concreta appellabilità.

2. Gli ulteriori motivi, con i quali ci si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.2954 cod. civ. per la mancata considerazione che la fattura era stata emessa con l'indicazione della Partita IVA e non del Codice fiscale (secondo), dell'art.345 cod. proc. civ. perché l'eccezione in merito all'inesistenza di un rapporto tra imprenditori era stata sollevata solo in appello (terzo) e dell'art.115 cod. proc. civ. in merito alla non contestazione in primo grado della natura di "cena di lavoro" della prestazione (quarto), restano tutti assorbiti.

3. In conclusione, va accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi secondo, terzo, quarto; la decisione impugnata va cassata senza rinvio perché la sentenza di primo grado era inappellabile.

Le spese delle fasi di merito e dalla fase di legittimità seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

- Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata senza rinvio;

- Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che liquida per le fasi di merito in €.600,00=, oltre €.150,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge, e per la fase di legittimità in €.900,00=, oltre €.200,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;

Così deciso in Roma, il giorno 21 febbraio 2019.

